



DETERMINAZIONE N. 323/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 117/2019 e Comunicazione n. 117/2019 riguardante la Segnalazione all'Ufficio del Difensore civico per il digitale n. 117/2019 prot. n. 13564 dell'11/10/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *"al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto*

legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 117/2019 dell'11/10/2019 acquisita al prot. n. 13564 dell'11/10/2019, relativa all'impossibilità di attivazione del proprio domicilio digitale presso il comune di Palma Campania;

ESAMINATA la Trattazione n. 117/2019, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'esame istruttorio della tematica di cui al sopra riportato articolo, già oggetto di riflessione di questo Ufficio. Si premette che l'6-quater del CAD, al comma 1 stabilisce che *"è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis"*. Ad oggi l'elenco pubblico sopra descritto non è operativo in quanto è in corso l'iter di definizione delle Linee guida, necessarie per l'attuazione della richiamata normativa. A seguito dell'entrata a regime dell'elenco in questione, AgID avrà la funzione di supporto tecnico per il trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco in argomento nell'[Anagrafe nazionale della popolazione residente](#) (ANPR), progetto di cui è responsabile il Ministero dell'Interno. Pertanto non si ravvisano da parte del Comune segnalato violazioni al CAD o ad altre disposizioni in ambito ICT e si suggerisce quindi di procedere all'archiviazione della Segnalazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione predisposta dal Difensore civico per il digitale, a seguito della richiamata Trattazione n. 117/2019, con la quale si condivide la proposta prevista nella Trattazione, con conseguente comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con l'archiviazione e conseguente comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 117/2019 ed Archiviazione di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 117/2019 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Comune di Palma Campania - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n. 13564 dell'11/10/2019.

L'utente espone quanto segue: *“Egregi, segnalo che in data odierna mi sono recata presso il mio comune di residenza (Palma Campania) presso l'Ufficio Anagrafe per comunicare il mio domicilio digitale (sono munita sia di SPID che di PEC) e farlo archiviare presso ANPR ma ho suscitato solo ilarità e perplessità presso l'ufficio. La risposta dei 4 dipendenti presenti (una delle quali accompagnata in ufficio da un ragazzo giovane che presumibilmente era il figlio, anche lui a sorridere) è stata che non ne sanno nulla. Io sono interessata a ricevere comunicazioni dalle PA presso casella pec piuttosto che a mezzo posta poiché spesso viene utilizzato il mio vecchio indirizzo di residenza. Questo è quanto ho spiegato anche ai dipendenti comunali, uscendo dall'ufficio come fossi un'aliena”.*

Da quanto rappresentato risulta che lo stesso ha richiesto l'attivazione del proprio domicilio digitale, non ricevendo alcuna risposta.

La realizzazione dello strumento “domicilio digitale” e, in ambito di diritti di cittadinanza digitali, si fa riferimento all'art. 6 “Utilizzo del domicilio digitale” del CAD.

Sul punto, l'analisi preliminare ha permesso di evidenziare che la tematica in esame è già stata oggetto di riflessione di questo Ufficio (vedasi la trattazione di cui alla segnalazione n. 9/2019); inoltre si è dato luogo all'acquisizione per le vie brevi di elementi istruttori di aggiornamento:

- ✓ in data 30/01/20 con la dott.ssa Daniela Pascale, account manager territoriale,
- ✓ in data 31/01/20 con il sig. Guido Pera, Responsabile dei Servizi anagrafici e relativi adempimenti CAD,
- ✓ in data 03/02/20 con l'ing. Claudio Petrucci, Responsabile del Servizio Gestione servizi infrastrutturali, ed il dott. Carlo Lucchini, in servizio nel medesimo Servizio.

Per inquadrare correttamente la fattispecie in esame occorre osservare che il fulcro della questione è incentrato sull'art 6-*quater* (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) del CAD, il cui comma 1 stabilisce che *“è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle*

imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis".

Ad oggi l'elenco pubblico sopra descritto non è operativo in quanto è in corso l'iter di approvazione delle linee guida necessarie a dare attuazione alla richiamata disposizione.

Successivamente all'operatività del richiamato elenco, AgID avrà la funzione di supporto tecnico con particolare riferimento al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco in argomento nell'[Anagrafe nazionale della popolazione residente](#) (ANPR)¹, progetto di cui è responsabile il Ministero dell'Interno.

Per quanto riguarda l'aspetto del supporto informativo offerto dal Comune, si fa presente che attualmente l'AgID e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno stipulato un Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU 2020 ai fini dell'attuazione della Strategia Crescita Digitale, del Piano Triennale per l'informatica nella PA, della strategia "Agire le Agende Digitali e delle strategie regionali". L'Agenzia, attraverso gli account manager territoriali, ha raggiunto accordi con alcune Regioni e città metropolitane; non risultano, invece, attualmente attivati accordi simili con i Comuni.

Pertanto non si ravvisano da parte del Comune segnalato violazioni al CAD o ad altre disposizioni in ambito ICT e si suggerisce quindi di procedere all'archiviazione della Segnalazione.

12 febbraio 2020

Simone Rovelli

¹ Il comune di Palma Campania risulta subentrato in ANPR in data 09/12/2019.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 117/2019 - Amministrazione segnalata: Comune di Palma Campania - Qualificazione tematica: Domicilio digitale - Protocollo n. 13564 dell'11/10/2019.

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato: *“Egregi, segnalo che in data odierna mi sono recata presso il mio comune di residenza (Palma Campania) presso l'Ufficio Anagrafe per comunicare il mio domicilio digitale (sono munita sia di SPID che di PEC) e farlo archiviare presso ANPR ma ho suscitato solo ilarità e perplessità presso l'ufficio. La risposta dei 4 dipendenti presenti (una delle quali accompagnata in ufficio da un ragazzo giovane che presumibilmente era il figlio, anche lui a sorridere) è stata che non ne sanno nulla. Io sono interessata a ricevere comunicazioni dalle PA presso casella pec piuttosto che a mezzo posta poiché spesso viene utilizzato il mio vecchio indirizzo di residenza. Questo è quanto ho spiegato anche ai dipendenti comunali, uscendo dall'ufficio come fossi un'aliena”.*

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, Lei ha evidenziato di aver richiesto l'inserimento del proprio domicilio digitale nell'Anagrafe Nazionale Della Popolazione Residente (ANPR), lamentando una carenza informativa sull'argomento non avendo ricevuto alcuna risposta.

Poiché la realizzazione dello strumento "domicilio digitale" rientra nelle competenze attribuite all'Agenzia per l'Italia Digitale si ritiene doveroso rappresentare quanto segue in ambito di diritti di cittadinanza digitali ed in particolare dell'art. 6 *"Utilizzo del domicilio digitale"*.

Per inquadrare correttamente la fattispecie in esame occorre osservare che il fulcro della questione è incentrato sull'attuazione dell'art. 6-*quater* (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) del CAD, il cui comma 1 prevede che *"è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis"*.

Ad oggi l'elenco pubblico sopra descritto non è operativo in quanto è in corso l'iter di approvazione delle linee guida, necessarie a dare attuazione alla richiamata disposizione, che si auspica avvenga in tempi brevi. Pertanto non si ravvisano da parte del Comune segnalato violazioni al CAD o ad altre disposizioni in ambito ICT e si è quindi ritenuto di procedere all'archiviazione della Segnalazione.

cordiali saluti.

Massimo Macchia